



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 DEL 21-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PEDOTE DOMENICO	X	
PONZELINI MATTEO	X	
GUERCIOTTI IGOR STEFANO	X	
SIBONI LAURA	X	
GIAMMANCO GRETA		X
ASTI MICHELE		X

Componente	Presente	Assente
RONCORONI LAILA	X	
CONTI LAURA	X	
DAINESI NEVIS	X	
VENTURA SILVIA	X	
COTTAFAVA GABRIELE	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOMENICO PEDOTE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto integralment e risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 78 predisposta in data 16-07-2026 dal Responsabile del Servizio;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;
 - b) Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;
Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09
Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta n. 78 predisposta in data 16-07-2026 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco:

ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D.L gs 18.08.2000, n.267;

Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09

Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Ufficio: Contabilità e Bilancio

Proposta n. 78 del 16-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con delibera 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2026-2029 trasmesso dal Gestore del servizio, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2026;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria ₩₩₩3,₩ , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

DATO ATTO altresì che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999:

- la determinazione delle tariffe relative alle Utenze Domestiche si fonda su coefficienti K_a (per la parte fissa) e K_b (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune e dalla

collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud; mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi;

- la determinazione delle tariffe relative alle Utenze NON Domestiche, dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 40%
- Utenze non domestiche: 60%

VISTO l'allegato prospetto contenente le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF validato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2026;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2025, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI RICHIAMARE, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, il PEF 2026-2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2026;

DI APPROVARE la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 40%
- Utenze non domestiche: 60%

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2026, secondo l'allegato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

DI DARE ATTO CHE la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024

le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) ₩₩₩1, ₩₩₩, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
- b) ₩₩₩2, ₩₩₩, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;

DI DARE ATTO CHE la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria ₩₩₩3, ₩₩₩ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DI RISERVARE. a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs N. 267/2000.

Deliberazione n. 20 del 21-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOMENICO PEDOTE

Il Segretario
DIEGO CARLINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
DIEGO CARLINO

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa			Parte Variabile			Tariffe 2026			
		Kc prop.	Qapf	Fissa	Kd prop.	Cu	Variabile		Tariffe 2025 fissa	Tariffe 2025 variabile	Aumento €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,68429	0,29	3,40	0,11974	0,41	0,69	0,3293	0,2332	0,13
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,68429	0,51	6,03	0,11974	0,72	1,23	0,5802	0,4135	0,23
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,68429	0,35	4,15	0,11974	0,50	0,85	0,3999	0,2846	0,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,68429	0,25	3,02	0,11974	0,36	0,61	0,2823	0,2071	0,12
5	Alberghi con ristorante	1,20	0,68429	0,82	9,86	0,11974	1,18	2,00	0,9409	0,6762	0,38
6	Alberghi senza ristorante	0,86	0,68429	0,59	7,02	0,11974	0,84	1,43	0,6743	0,4814	0,27
7	Case di cura e riposo	0,98	0,68429	0,67	8,01	0,11974	0,96	1,63	0,7684	0,5493	0,31
8	Uffici e agenzie	1,06	0,68429	0,73	8,76	0,11974	1,05	1,77	0,8311	0,6007	0,34
9	Banche istituti di credito e studi professionali	0,56	0,68429	0,38	4,64	0,11974	0,56	0,94	0,4391	0,3182	0,18
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dure	0,99	0,68429	0,68	8,12	0,11974	0,97	1,65	0,7762	0,5568	0,32
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,68429	0,89	10,62	0,11974	1,27	2,16	1,0193	0,7283	0,41
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parr	0,88	0,68429	0,60	7,20	0,11974	0,86	1,46	0,69	0,4938	0,28
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,68429	0,71	8,52	0,11974	1,02	1,73	0,8154	0,5843	0,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,68429	0,46	5,50	0,11974	0,66	1,12	0,5253	0,3772	0,21
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,68429	0,56	6,71	0,11974	0,80	1,36	0,6429	0,4601	0,26
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	0,68429	4,19	50,28	0,11974	6,02	10,22	4,8064	3,448	1,96
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96	0,68429	3,39	40,64	0,11974	4,87	8,26	3,889	2,787	1,58
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,68429	1,42	16,99	0,11974	2,03	3,45	1,623	1,1651	0,66
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,68429	1,42	17,00	0,11974	2,04	3,46	1,6309	1,1658	0,66
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25	0,68429	5,65	67,66	0,11974	8,10	13,75	6,4687	4,6399	2,64
21	Discoteche, night club	1,34	0,68429	0,92	11,01	0,11974	1,32	2,24	6,4687	0,755	-4,99
sc1	eventuale sub-categoria 1	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sc2	eventuale sub-categoria 2	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sc3	eventuale sub-categoria 3	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sc4	eventuale sub-categoria 4	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sc5	eventuale sub-categoria 5	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,68429	0,00	0,00	0,11974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE

	Parte Fissa			Parte Variabile								
comp.n.f.	Ka prop.	Qupf	Fissa	Kb prop.	Cu	Quv	Variabile	Tariffa Fissa 2025	aumento €/ mq	Tariffa Variabile 2025	aumento €	
1		0,84	0,49306931	0,41	1	0,14035	280,619903	€ 39,39	0,55	-0,13	38,22	1,17
2		0,98	0,49306931	0,48	1,8	0,14035	280,619903	€ 70,89	0,64	-0,15	68,79	2,11
3		1,08	0,49306931	0,53	2	0,14035	280,619903	€ 78,77	0,70	-0,17	76,43	2,34
4		1,16	0,49306931	0,57	2,2	0,14035	280,619903	€ 86,65	0,75	-0,18	84,07	2,58
5		1,24	0,49306931	0,61	2,9	0,14035	280,619903	€ 114,22	0,81	-0,19	110,82	3,40
6 e magg		1,30	0,49306931	0,64	3,4	0,14035	280,619903	€ 133,91	0,85	-0,20	129,93	3,98